

# STATUTO

## Confederazione Cacciatori Siciliani Uniti (C.S.U.)

Istituto per la difesa della Caccia, la tutela dell'Ambiente e delle Tradizioni Siciliane

### ART. 1 – COSTITUZIONE

E'costituita la Confederazione Siciliana dei Cacciatori Uniti, che d'ora in poi si identificherà nell'acronimo C.S.U.

*La Confederazione viene istituita senza fini di lucro, recepisce gli obblighi di cui al D.Lgs 1997 n° 460 e le finalità della L. 266/91 sul volontariato.*

### ART. 1 bis – LOGO e SEDE SOCIALE

Il simbolo distintivo della Confederazione è rappresentato dalla icona della Sicilia in colore verde con al centro un coniglio stilizzato e dentro un cerchio di colore blu scuro leggermente schiacciato al centro e interrotto sulla destra, all'altezza della parola Confederazione e sopra la parola Uniti, dalla figura di una beccaccia con ali spiegate in fase di entrata. Dentro il cerchio sono riportate in testa la frase di colore blu scuro "**Confederazione Cacciatori Siciliani Uniti**" e in coda la frase di colore blu scuro "**per la difesa della caccia, la conservazione dell'ambiente e la Tutela delle Tradizioni Venatorie**".

La sede sociale sarà provvisoriamente nella città di Ragusa e provvisoriamente in via Aldo Moro n° 31 lotto 54

La sede della Confederazione e il simbolo distintivo possono essere modificati con delibera del Consiglio Generale, lo spostamento della sede e le modifiche del simbolo distintivo costituiscono modifica statutaria.

### ART. 2 - STRUTTURA PARTECIPATIVA

Possono far parte della Confederazione:

- 1) le associazioni Venatorie presenti ed operanti in Sicilia, con le modalità disciplinate dal presente Statuto;
- 2) le associazioni ambientaliste, sportive, cinofile, culturali, agricole, anche se non presenti ed operanti in Sicilia, purchè condividano gli scopi culturali e sportivi della caccia;
- 3) qualsiasi cittadino Italiano e/o Straniero, anche se non munito di licenza di caccia, purchè condivida gli scopi culturali e sportivi della caccia;

### ART. 3 – SOCI

**I soci sono distinti in:**

- 1) SOCI ONORARI- Sono soci onorari i cittadini Siciliani, Italiani e Stranieri, anche se non muniti di licenza di caccia, che abbiano particolari meriti nel campo venatorio, ambientale, cinegenetico, scientifico, giuridico, letterario inerente la cultura venatoria. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

- 2) SOCI FONDATORI - Sono soci fondatori coloro che hanno costituito la Confederazione e che mantengono particolari e specifiche attribuzioni in seno alla stessa, sono esentati dal pagamento della quota annuale e sono componenti di diritto del Consiglio Generale;
- 3) SOCI CONFEDERATI INCORPORATI - Sono soci confederati incorporati tutte le Associazioni Venatorie, presenti a livello nazionale, regionale o provinciale, costituite per atto pubblico. Le Associazioni venatorie incorporate mantengono la propria struttura organizzativa territoriale, esse assumono il logo della C.S.U. nel quale verrà aggiunto il proprio logo storico ed avranno la funzione di strutture decentrate della C.S.U., annualmente sottopongono i propri bilanci ai controlli di regolarità contabile e finanziaria da parte della C.S.U.
- 4) SOCI CONFEDERATI AFFILIATI - Sono soci confederati affiliati tutte le altre associazioni non tipicamente venatorie presenti a livello nazionale, regionale o provinciale, costituite per atto pubblico. Le associazioni non venatorie affiliate mantengono la propria struttura organizzativa ed autonomia territoriale e finanziaria, assumono il logo della C.S.U. nel quale verrà aggiunto il proprio logo storico, annualmente trasmettono i propri bilanci alla C.S.U. per i controlli di regolarità contabile e finanziaria.
- 5) SOCI ORDINARI - Sono soci ordinari tutte le persone fisiche ammesse a norma del presente Statuto, che abbiano versato la quota annuale.

Requisito fondamentale per poter essere ammesso a far parte della Confederazione è quello dell'accettazione del presente Statuto, nonché degli scopi dalla stessa fissati.

#### **ART. 4 – SCOPI STATUTARI**

La C.S.U. è una rappresentanza venatoria, ambientale e culturale, senza fini di lucro, con finalità sportive, formative ed educative.

E' un organo che si prefigge lo scopo di riformare il settore Faunistico Venatorio in Sicilia, avviando una politica di nuova inculturazione del cacciatore, per renderlo cosciente dei propri diritti, protagonista nella salvaguardia della fauna selvatica, per la tutela dell'attività venatoria in tutte le sue forme, soprattutto per valorizzare il valore etico della caccia come deflagatore di devianze nei giovani, la cui passione venatoria spinge più nella ricerca di salutari stili di vita che in notturne perdizioni esistenziali.

In particolare la C.S.U., sulla base dei principi espressi dalla Legge regionale n° 33/97 e s.m.i. e della L. 157/92 e s.m.i., nonché di qualsiasi altra normativa che dovesse intervenire in modifica e/o sostituzione delle sopracitate leggi di tutela della fauna selvatica, si prefigge i seguenti scopi:

- a) stimolare la partecipazione dei cacciatori nella gestione faunistica dei territori di competenza ed alla vita associativa, civile, politica, sociale, sportiva, culturale delle comunità locali ove operano e si impegnano;
- b) promuovere ogni iniziativa possibile per educare i cacciatori verso la più alta concezione morale della caccia nel rispetto delle leggi della natura;
- c) far accrescere nel cacciatore sempre più una preparazione tecnico-venatoria, l'educazione al rispetto ed all'amore per la natura, alla responsabilità nella gestione del territorio e della fauna selvatica in modo da fargli ricoprire il ruolo di "custode" della protezione e della gestione del territorio;
- d) sollecitare tutte le Associazioni affiliate, alla tutela degli interessi specifici dei cacciatori, nel rispetto delle leggi e dell'etica e nella condivisione di tutte le forme di caccia;
- e) trasmettere ai giovani cacciatori, ma anche a tutti i ragazzi nell'età scolare e a quanti non conoscono appieno le realtà storico-culturali del mondo venatorio, il valore etico della caccia;

- f) stimolare la crescita culturale dei cacciatori, attraverso la conoscenza di libri e riviste di settore, contribuendo a diffondere la conoscenza faunistico, venatoria ed ambientale, anche attraverso la pubblicazione di libri e riviste;
- g) sollecitare le Amministrazioni Pubbliche a salvaguardare, riscoprire, tutelare ed eventualmente recuperare, tutti quei siti e manufatti di interesse venatorio dismessi e che hanno rappresentato un pezzo di storia per le comunità locali, al fine di mantenere salde e vive le radici culturali dell'arte venatoria;
- h) sviluppare le relazioni amichevoli tra i cacciatori, in vista di un sempre maggiore e cordiale affiatamento, per accrescere la conoscenza dei propri diritti e della capacità di incidere nelle realtà di politica venatoria;
- i) svolgere attività di vigilanza volontaria venatoria, ittica, ambientale, antincendio e di salvaguardia delle colture agricole e zootecniche, secondo i dettami delle leggi di settore, altresì collaborare con le istituzioni pubbliche, particolarmente con la Regione Siciliana, nello svolgimento dei compiti di vigilanza volontaria in regime di convenzione;
- j) promuovere corsi di formazione ed aggiornamento delle Guardie Volontarie al fine di far raggiungere alla vigilanza volontaria i precisi scopi previsti dalle leggi di settore;
- k) iniziative volte a migliorare e qualificare lo sviluppo faunistico-venatorio del territorio di competenza, la tutela dell'ambiente, la cura del verde, attività culturali di promozione della caccia, ogni forma di assistenza in genere ai cacciatori, la promozione e gestione di istituti faunistici, di impianti sportivi finalizzati alle attività cinofile ed altro, di incentivare le tematiche venatorie nei giovani;
- l) formulare pareri relativi alle proposte di modifica delle leggi sulla caccia e dei regolamenti attuativi degli istituti faunistici o delle forme di caccia ivi previsti;
- m) formulare proposte in ordine alla gestione di aree faunistico venatorie e dei servizi correlati per la tutela dell'ambiente in tutte le sue forme, per la cura del verde funzionale alla sosta e nidificazione della fauna selvatica;
- n) convocare incontri periodici con i cacciatori, per affrontare ed approfondire i problemi della caccia ed il miglioramento delle condizioni dei territori in ordine alla gestione dei servizi faunistici venatori;
- o) organizzare iniziative di coinvolgimento dei cacciatori e di informazione su progetti e servizi di interesse faunistico venatorio;
- p) organizzare manifestazioni d'interesse collettivo, in accordo e nel rispetto di programmazioni dei comuni del territorio interessato e degli organismi partecipati, per salvaguardare i valori tradizionali della caccia e stimolare l'interesse della pubblica opinione sui problemi della fauna selvatica e della sua salvaguardia;
- q) gestire strutture faunistico venatorie ed ittiche eventualmente assegnate in concessione dall'Amministrazione Regionale o da altri enti pubblici che ne abbiano competenza;
- r) avviare rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche per promuovere la conoscenza della fauna selvatica nei giovani soprattutto nei soggetti più deboli, la tutela dell'ambiente in tutte le sue forme, la cura del verde funzionale alla sosta e nidificazione della fauna selvatica;
- s) ogni e qualsiasi altra attività di interesse locale, concordata con le Amministrazioni Pubbliche;
- t) ogni e qualsiasi iniziativa idonea ad intrattenere un rapporto diretto e costante con i cacciatori anche attraverso sondaggi, consultazioni, riunioni, etc.

Per gli scopi suddetti la C.S.U. potrà chiedere, ottenere e gestire contributi dei privati e di Enti Pubblici e potrà stipulare convenzioni con privati ed enti pubblici.

Gli introiti, comunque pervenuti, dovranno essere utilizzati per le finalità della C.S.U.

La C.S.U. si prefigge inoltre i seguenti scopi:

- contribuire all'aggregazione del mondo dei cacciatori, dei pescatori, degli agricoltori e degli amanti della natura;
- rappresentare gli interessi dei propri associati presso enti, istituzioni locali, provinciali, regionali, nazionali, dell'Unione Europea e degli Organismi Venatori Internazionali;  
La Confederazione può affiliarsi, aderire o confederarsi ad organismi o Associazioni locali, nazionali o internazionali che perseguono scopi compatibili con i fini del presente Statuto;

#### **ART. 5 - Associazioni fondatrici - Soci fondatori**

Le Associazioni e le singole persone fondatrici della C.S.U. sono quelle risultanti dall'atto costitutivo. I soci fondatori sono componenti di diritto del Consiglio Generale.

Un apposito regolamento ne disciplinerà funzioni, compiti e rappresentanza.

#### **ART. 6-Modalità adesione Associazioni incorporate**

Le Associazioni Venatorie presenti ed operanti in Sicilia che non siano tra quelle fondatrici e che intendono aderire per incorporazione alla C.S.U. devono presentare domanda al Consiglio Esecutivo. Entro novanta giorni dalla domanda di adesione, il Consiglio Esecutivo nominerà due commissari straordinari che nel termine di 45 giorni dalla nomina dovranno visionare i bilanci e le condizioni patrimoniali della associazione in esame nonché la struttura organizzativa sul territorio siciliano, esprimendo il proprio parere non vincolante. Nel caso di parere positivo dovranno, su delega del Consiglio Esecutivo, gestire le fasi di ammissione per incorporazione. L'adesione è accolta con il parere favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Esecutivo entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta, che stabilirà anche il numero dei componenti e dei delegati da assegnare negli Organi statutari.

Un apposito regolamento ne disciplinerà la partecipazione

#### **ART. 7 – Modalità adesione Associazioni affiliate**

Qualsiasi associazione non venatoria (sportiva, alieutica, cinofila, culturale, ambientale, agricola), può aderire per affiliazione alla C.S.U.

Le Associazioni non venatorie che intendono aderire per affiliazione alla "C.S.U." devono presentare domanda al Consiglio Esecutivo. Entro novanta giorni dalla domanda di adesione, il Consiglio Esecutivo nominerà due commissari straordinari che nel termine di 45 giorni dalla nomina dovranno visionare i bilanci e le condizioni patrimoniali della associazione in esame, altresì la struttura organizzativa sul territorio siciliano, esprimendo il proprio parere non vincolante. L'associazione affiliata mantiene la propria autonomia finanziaria ma i bilanci sono sottoposti al controllo annuale di regolarità contabile da parte degli Organi della C.S.U. a cui sono inviati senza ritardo entro il 31 Marzo di ogni anno. L'adesione è accolta con il parere favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Esecutivo entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta che stabilirà anche il numero dei componenti e di delegati da assegnare negli Organi statutari.

Un apposito regolamento ne disciplinerà la partecipazione

#### **ART. 8 - Modalità di adesione dei soci ordinari**

Tutte le persone singole, che vorranno aderire alla C.S.U., possono presentare domanda di ammissione anche direttamente al Consiglio Esecutivo della Confederazione, corredata dal

versamento della quota sociale. Il Consiglio Esecutivo non è tenuto a motivare la mancata accettazione e si limita a rimborsare la quota sociale pervenuta assieme alla domanda se non accettata.

Al Socio persona fisica, che così aderisce, viene rilasciata una tessera associativa nominativa valida dal 31 Luglio al 01 Agosto dell'anno successivo e questo periodo viene definito ANNO VENATORIO. Alla tessera associativa può essere abbinata, su richiesta del socio, una polizza assicurativa per l'attività venatoria nella stagione di riferimento.

L'iscrizione a Socio vale per l'annata venatoria in corso ed è vincolante per l'annata successiva, a meno che il Socio non presenti per lettera raccomandata entro il 30 Aprile un formale atto di dimissioni relativo all'anno venatorio seguente

Il socio ordinario che aderisce direttamente viene assegnato ad un Comitato di Base di sua scelta, al fine di poter partecipare agli organismi di decisione secondo i criteri di rappresentanza legalmente garantiti.

### **ART. 9 – Quota sociale**

Tutti i soci sia ordinari che incorporati che affiliati sono tenuti al versamento della quota sociale la cui entità viene determinata dal Consiglio Esecutivo e da questo eventualmente aggiornata entro il 30 Aprile di ogni anno relativamente all'anno successivo.

In caso di modifica della quota sociale, la ratifica dell'entità della medesima sarà sottoposta al voto del Consiglio Generale nel corso della sua prima riunione utile.

La quota sociale è versata dai soci ordinari direttamente alla Confederazione tramite sistema di tracciabilità del versamento.

La quota sociale dei soci delle associazioni incorporati è versata direttamente dagli associati delle stesse alla Confederazione tramite sistema di tracciabilità del versamento.

La quota sociale dei soci affiliati è versata cumulativamente a seguito di formale ed approvato elenco dei soci appartenenti alla associazione che si è affiliata e sempre tramite sistema di tracciabilità del versamento.

Un apposito regolamento disciplinerà le modalità di quantificazione e versamento delle quote sociali.

### **ART. 10 – Consistenza Confederativa**

La consistenza annua della Confederazione è data:

- a) dalla somma dei soci di cui consta ogni singolo Comitato di Base che risulteranno in regola con la quota sociale
- b) dalla somma delle singole associazioni affiliate, che trasmetteranno annualmente senza ritardo l'elenco dei propri associati

La consistenza confederativa annuale sarà certificata per ciascun esercizio con dichiarazione congiunta del Segretario Generale e del Presidente del Consiglio esecutivo.

### **ART. 11 – Diritti e doveri dei Soci Confederati**

I soci della Confederazione hanno diritto di:

- a) partecipare alle attività della Confederazione;
- b) partecipare al Consiglio Generale per mezzo dei propri delegati aventi diritto;
- c) usufruire di tutti i servizi resi dalla Confederazione

I soci hanno il dovere di partecipare attivamente alla realizzazione dei fini del presente Statuto. Sono cause di esclusione del socio i comportamenti contrari alle leggi dello Stato, al presente Statuto e/o per morosità accertata negli adempimenti statutari.

#### **ART. 12 - Organi della Confederazione**

Gli organi della Confederazione sono:

- 1) Il Consiglio Generale
- 2) Il Consiglio Esecutivo
- 3) Il Presidente
- 4) Il Segretario Generale
- 5) il Collegio dei Revisori
- 6) il Collegio dei Probiviri.

#### **ART. 13 - Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale è l'organo sovrano della Confederazione, esso si riunisce di norma presso la sede nazionale oppure al bisogno in luogo diverso purchè in Sicilia.

E' costituito:

- 1) dai soci fondatori risultanti dall'atto costitutivo;
- 2) dai presidenti regionali o dai loro sostituti, muniti di apposita delega scritta, delle associazioni affiliate, il cui numero non potrà comunque superare il 65% dei componenti delle rappresentanze venatorie;
- 3) dal Portavoce di ogni Distretto regolarmente eletto e dai Coordinatori di Ambito regolarmente eletti;

Intervengono altresì al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i soci onorari, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Generale è convocato, almeno una volta all'anno, dal Presidente della Confederazione per l'esame della gestione annuale.

Il Consiglio Generale potrà inoltre essere convocato allorquando il Presidente Confederale lo ritenga necessario, ovvero, in mancanza o per impedimento dello stesso, dal Vice presidente più anziano d'età o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Generale deve essere convocato mediante comunicazione spedita a mezzo lettera raccomandata o P.E.C, a tutti gli organi che hanno diritto di voto con preavviso di almeno quindici giorni. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora in cui si terrà la prima convocazione, nonché il giorno, il luogo e l'ora in cui si terrà la seconda convocazione, qualora nella prima non si raggiungesse il quorum previsto dal presente statuto, nonché il dettagliato ordine del giorno. In via d'urgenza possono essere utilizzate le moderne tecnologie del SMS o WhatsApp, purchè il destinatario invii ricevuta di ricezione.

Il Consiglio Generale in prima convocazione è validamente costituito dalla metà più uno degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice ad eccezione di quelle aventi ad oggetto le modifiche statutarie per le quali occorre la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Il Consiglio Generale elegge la commissione elettorale, quest'ultima ha poteri di direzione e controllo delle operazioni elettorali, nonché di risoluzione delle eventuali controversie.

Il Consiglio Generale provvede ad eleggere ogni QUATTRO anni:

- a) il Presidente del Consiglio Esecutivo
- b) nove componenti il Consiglio Esecutivo, tra questi tre avranno la carica di vicepresidenti i quali, in caso di sostituzione del presidente, decidono collegialmente e se discordi tra di loro prevale il parere del più anziano di età;
- c) il Collegio dei Probiviri composto da tre componenti effettivi più due supplenti;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti composto da due componenti effettivi ed uno supplente.
- e) approva la relazione sulla gestione annuale;
- f) approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo della C.S.U.;
- g) esprime parere vincolante sui bilanci delle associazioni affiliate
- h) approva i regolamenti di attuazione del presente statuto;
- i) esprime giudizi, indirizzi e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

#### **ART. 14 - Consiglio Esecutivo**

Il Consiglio Esecutivo è composto di diritto dai soci fondatori, dal Presidente Confederale e dai nove membri eletti dal Consiglio Generale.

Delibera in merito a tutte le materie necessarie o convenienti al perseguimento dei fini statutari, fatta eccezione per le competenze attribuite dal presente statuto agli altri organi.

Esercita i poteri delegati dal Consiglio Generale.

Il Consiglio Esecutivo è convocato dal Presidente Confederale almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta e motivata la metà più uno dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Esecutivo sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.

Di ogni riunione si redige verbale a cura del segretario generale, il quale provvederà a sottoscriverlo.

#### **ART. 15 - Presidente Confederale**

Il Presidente Confederale è scelto tra i soci e deve essere cittadino italiano nato e residente in Sicilia.

Ha la rappresentanza legale ed esterna della Confederazione e ne firma gli atti.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale. Dura in carica quattro anni ed è sempre rieleggibile.

Dà attuazione ai deliberati degli organi collegiali ed è responsabile nei confronti del Consiglio Generale del perseguimento delle finalità statutarie.

Può adottare deliberazioni in via d'urgenza. Tali deliberazioni d'urgenza devono essere sottoposte per la ratifica al Consiglio Esecutivo o al Consiglio Generale nella prima riunione utile.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Generale e il Consiglio Esecutivo.

Il presidente può nominare a sua libera scelta un Consiglio di Presidenza, composto da n° 3 persone, con compiti esclusivamente consultivi in materia tecnico venatoria, contabile e legale.

In caso di dimissioni, decesso o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate per l'ordinaria amministrazione dal più anziano dei componenti il Consiglio Esecutivo, il quale entro 60 giorni dovrà convocare il Consiglio Generale per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **ART. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi ed uno supplente eletti dal Consiglio Generale.

Il collegio elegge nel proprio ambito il Presidente, mediante votazione segreta.

Controlla la regolare tenuta della contabilità nella osservanza della legge e del presente Statuto sia della C.S.U. che di tutte le associazioni affiliate.

Di ciascuna verifica redige relazione su apposito registro.

Il Collegio dei revisori dei conti partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio Esecutivo senza diritto di voto.

#### **ART. 17 - Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti dal Consiglio Generale ed elegge nel proprio ambito, mediante votazione segreta, il Presidente.

Opera di norma presso la sede nazionale della Confederazione e, per motivi urgenti o di opportunità, può essere convocato altrove dal Presidente.

Il Collegio dei Probiviri giudica entro 60 giorni ed in **unico grado** su ogni controversia tra i soci della Confederazione; esprime pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Esecutivo o dal Presidente e decide su di esse qualora fosse richiesto.

Il Presidente dei Probiviri partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio Esecutivo senza diritto di voto.

Sono fatte salve le procedure previste per adire l'autorità giudiziaria.

#### **ART. 18 - Segretario Generale**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Esecutivo anche tra i non soci della Confederazione.

Coordina e dirige il funzionamento degli uffici centrali e provvede all'esecuzione delle delibere e delle disposizioni emanate dagli organi statutari centrali.

Partecipa alla riunione del Consiglio Generale e del Consiglio Esecutivo redigendone il relativo verbale.

Può essere assunto dalla Confederazione con contratto di lavoro da concordare.

Un apposito regolamento ne disciplinerà in dettagli compiti, funzioni e rapporto di lavoro.

### **ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

La Confederazione è così organizzata su base territoriale:

#### **ART. 19 - Comitato Confederato di Base**

I comitati confederati di base rappresentano la organizzazione capillare della C.S.U. sul territorio siciliano, essi sono formati da un minimo di 10 cacciatori che eleggeranno un **responsabile di Base CSU**. Ogni comune potrà avere più comitati di base che avranno un numero ed una sigla progressiva secondo l'ordine cronologico di costituzione e riconoscimento. Ogni Comitato di base dovrà ottenere il riconoscimento del Consiglio Esecutivo della C.S.U.

Qualora si formino più comitati di base in un comune, questi eleggeranno un **coordinatore comunale C.S.U.** del comune rappresentato, che lo convoca, presiede e governa.

Le associazioni incorporate sono sempre associazioni venatorie che mantengono la propria struttura organizzativa esistente su base comunale e provinciale.

I presidenti o commissari comunali esistenti diventano responsabili territoriali della C.S.U., gli iscritti del comune formano il Comitato di Base con la denominazione dell'associazione di provenienza



assumendo logo e funzioni, essi contribuiscono nei rapporti di collaborazione con gli altri responsabili nella organizzazione di base che la C.S.U. vorrà promuovere per la più ampia e capillare rappresentanza dei cacciatori.

Un apposito Regolamento disciplinerà in dettaglio organizzazione e compiti.

#### **ART. 20 - Comitato di Ambito Confederato**

Tutti i coordinatori comunali C.S.U. regolarmente eletti dai Comitati di Base costituitesi nei vari comuni e i legittimi rappresentanti delle associazioni incorporate esistenti, che sono dentro un A.T.C., costituiscono il Comitato di Ambito.

Essi avranno il prioritario compito di tenere uniti tutti i Comitati di Base dello A.T.C. e promuovere la gestione del proprio territorio.

Il Comitato di Ambito avrà le funzioni di Comitato di Gestione per lo svolgimento di tutte le attività ritenute utili per la migliore organizzazione dell'A.T.C. rappresentato.

Esso eleggerà un **coordinatore di Ambito CSU** che lo convoca, presiede e governa e che rappresenterà l'Ambito Territoriale di Caccia in seno al Consiglio Generale.

Un apposito Regolamento disciplinerà in dettaglio l'organizzazione e i compiti

#### **ART. 21 - Comitato di Distretto Confederato**

Tutti i coordinatori di Ambito C.S.U., regolarmente eletti nei Comitati di Ambito costituiti all'interno dei vari AA.TT.CC., formano il Comitato di Distretto.

Essi avranno il prioritario compito di coordinare le azioni dei Comitati di Ambito per rendere il più possibile omogenea l'attività venatoria nei vari AA.TT.CC.

Il Comitato di Distretto avrà le funzioni di Comitato di Gestione del Distretto.

Il Comitato di Distretto eleggerà il **Portavoce di Distretto C.S.U.** che lo convoca, presiede e governa e che rappresenterà il Distretto in seno al Consiglio Generale.

Un apposito Regolamento ne disciplinerà in dettaglio organizzazione e compiti

#### **ART. 22 - Casi di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza**

Qualsiasi carica nell'organizzazione può essere conferita soltanto a cittadini siciliani;

I Titolari di cariche che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive dell'Organo di cui siano membri decadono dalla carica.

Non sono eleggibili a Revisori e se in carica decadono, i parenti fino al 3° grado e gli affini entro il 2° grado di parentela del Presidente o dei componenti il Consiglio Esecutivo.

#### **ART. 23 – Associazioni Affiliate**

Le Associazioni Affiliate mantengono la propria struttura ed organizzazione su base territoriale, esse godono di piena e totale autonomia amministrativa, contabile e fiscale, fermi restando gli impegni assunti con l'adesione alla Confederazione e il rispetto delle norme previste dal presente Statuto.

Le associazioni affiliate partecipano con i propri rappresentanti, nominati secondo quanto previsto dal presente Statuto, nel Consiglio Generale.

Ogni associazione autonoma affiliata alla Confederazione è tenuta a versare una quota annuale di iscrizione alla C.S.U. per ogni proprio socio.

Tale importo è stabilito annualmente dal Consiglio Esecutivo e ratificato dal Consiglio Generale.  
Le strutture autonome decentrate aderenti alla C.S.U. sono tenute a riportare sulle proprie tessere assicurative il logo della CSU.

#### **ART. 24 - Patrimonio**

Il Patrimonio della Confederazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili acquisiti, risultanti dai bilanci ed inventari
- b) dalle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate della Associazione sono costituite:

- I. dalle quote annuali versate dai soci;
- II. dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
- III. dalle attività di gestione;
- IV. da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo purchè lecito.

Chi cessa di far parte, per qualunque motivo, della Confederazione, decade da ogni diritto sul patrimonio della stessa.

In caso di scioglimento della Confederazione, il patrimonio sarà devoluto dal Consiglio Generale ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa peculiare destinazione imposta dalla legge. Utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve di capitale, non possono essere distribuiti agli associati durante la vita della Confederazione.

#### **Art. 25 - Norme amministrative**

Il Consiglio Esecutivo predisporrà i regolamenti di amministrazione e contabilità della Confederazione, nonché tutti i regolamenti previsti dal presente Statuto.

#### **ART. 26 - Indennità**

Le funzioni di componente degli organi statutari della Confederazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese.

E' comunque data facoltà al Consiglio Esecutivo con proprie motivate deliberazioni, attribuire rimborsi per incarichi specifici. Tali deliberazioni devono essere ratificate dal Consiglio Generale nella prima seduta utile.

#### **ART. 27 - Scioglimento della Confederazione**

Lo scioglimento della Confederazione è deliberato dal Consiglio Generale con la maggioranza di almeno i quattro quinti degli aventi diritto di voto.

Lo scioglimento della Confederazione può avvenire d'ufficio, con delibera motivata del Consiglio Generale o, in caso di impossibilità della sua convocazione o raggiungimento dei quorum previsti, del Comitato Esecutivo o, in caso di impossibilità della sua convocazione o raggiungimento dei quorum previsti, dal Presidente assistito, dal Consiglio di Presidenza se nominato e dal Collegio dei Provisori e dal Collegio dei Revisori, quando si verificano condizioni di particolare persistente gravità che non consentono più il conseguimento degli scopi istituzionali.

**ART. 28- DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Per i primi TRE anni le funzioni del Consiglio Generale e del Consiglio Esecutivo sono esercitati dai soci fondatori risultanti dall'atto costitutivo.



